

Edizione di giovedì 29 maggio 2014

DICHIARAZIONI

[Il monitoraggio in RW per il soggetto delegato al prelievo](#)

di Sergio Pellegrino

AGEVOLAZIONI

[Gli aiuti “de minimis” per l’agricoltura](#)

di Luigi Scappini

ACCERTAMENTO

[Una modesta proposta sul lavoro sportivo dilettantistico](#)

di Guido Martinelli

IMPOSTE SUL REDDITO

[Detrazioni: biologo nutrizionista sì, osteopata no](#)

di Leonardo Pietrobon

IMPOSTE SUL REDDITO

[Retribuzioni convenzionali anche con datore di lavoro estero](#)

di Nicola Fasano

BUSINESS ENGLISH

[Rate v. Instalment: come tradurre il contratto di rateizzazione?](#)

di Stefano Maffei

DICHIARAZIONI

Il monitoraggio in RW per il soggetto delegato al prelievo

di Sergio Pellegrino

In altri articoli abbiamo evidenziato quelle che a noi sembrano **incongruità nella compilazione del quadro RW**.

Una di queste è sicuramente rappresentata dalle regole che devono seguire i soggetti che hanno la **delega al prelievo sui conti correnti** e che sono chiamati, come previsto dalle **istruzioni** e come era stato già anticipato dalla **circolare n. 38/E/2013**, ad effettuare il **monitoraggio fiscale**.

Non è questa sicuramente una **novità**, perché l'obbligo in tal senso sussisteva anche in relazione al "vecchio" RW, ma la scelta dell'Agenzia stride, in modo ancora maggiore rispetto a quanto avvenisse in precedenza, tenendo conto delle **logiche del "nuovo" RW**.

L'Agenzia vuole che il monitoraggio venga posto in essere non soltanto dai titolari delle attività detenute all'estero, ma anche dai soggetti che hanno la **disponibilità o la possibilità di movimentazione dell'attività finanziaria**: di conseguenza, nel caso del conto corrente, il soggetto che ha la **delega al prelievo deve compilare RW**. Per prassi dell'Amministrazione finanziaria non sono invece tenuti a rispettare l'obbligo i soggetti che hanno mera delega ad operare per conto dell'intestatario, come avviene nel caso degli **amministratori di società**.

Ma è così diversa la situazione del soggetto che ha il diritto ad operare sul conto di un altro **nel suo esclusivo interesse**, ad esempio il figlio con la firma sul conto del padre? E' giusto che venga sanzionato come se il titolare del conto fosse un **prestanome**? E le sanzioni applicate in caso di omessa compilazione di RW rispettano il **principio della proporzionalità**?

Ragioniamo su quest'ultimo aspetto attraverso un **esempio numerico**.

Ipotizziamo che un nostro cliente, il sig. Zenetti, abbia aperto un c/c in Svizzera assieme alla moglie, versando € 500.000 il 18/2/2013. Sul conto ha la delega al prelievo il figlio. Ha fatto poi un successivo apporto di € 250.000 il 21/8/2013. Al 31 dicembre sono stati accreditati interessi per € 3.400.

Vediamo di compilare il suo quadro RW:

Tre sono le **osservazioni principali** da fare:

- in colonna 8, trattandosi di un conto corrente, va indicato il valore di **giacenza medio** e non il valore finale;
- in colonna 9, considerato che il conto è in un **Paese “non collaborativo”** come la Svizzera, va riportato anche il **valore massimo** (che nel caso di specie corrisponde al saldo al 31 dicembre);
- in colonna 21 e 22, il contribuente deve fare **“delazione”**, indicando i codici fiscali degli altri soggetti tenuti a compilare RW in relazione alla medesima attività.

Una delle novità più importanti del quadro di quest'anno è rappresentata dal fatto che in caso di **attività detenute in comunione**, queste vanno indicate **per intero con specificazione della percentuale di possesso** (da indicare in **colonna 5**).

In questo modo si evita una delle censure che era stata mossa al precedente sistema che, di fatto, **moltiplicava le sanzioni**, atteso che la possibilità di indicare la quota di spettanza non sussisteva.

Nel caso esaminato, ciascuno dei due coniugi rischierebbe, in caso di mancato monitoraggio, una sanzione che, essendo l'attività in un Paese *black list* e quindi con sanzioni "doppie", va da un **minimo del 6% ad un massimo del 30% della propria “quota”**: la sanzione minima sarebbe quindi pari al 6% di € 525.353, ossia € 15.761.

Guardiamo la **posizione del figlio**, che non ha la titolarità del conto corrente – i soldi non sono suoi in buona sostanza -, ma ha la delega al prelievo.

Deve comunque compilare RW, sebbene **soltanto ai fini del monitoraggio** e non della liquidazione dell'IVAFE (che tocca integralmente ai titolari, ossia ai genitori).

Il **paradosso** è che in caso di mancato monitoraggio di soldi che, come detto, **non sono suoi**, il figlio pagherebbe la **sanzione sull'intero importo non dichiarato**, cioè € 31.521, e quindi in misura doppia rispetto a ciascuno degli effettivi titolari.

Si verifica qui quell'**effetto moltiplicativo della sanzione** che rappresentava uno degli elementi censurati a livello comunitario e che si ripropone quindi in questo caso come problema non superato a causa delle scelte dell'Agenzia.

AGEVOLAZIONI

Gli aiuti “de minimis” per l’agricoltura

di Luigi Scappini

In un [precedente intervento](#) ci siamo occupati del [Regolamento della Commissione Europea, il n.1407/2013](#), disciplinante, per il periodo 2014-2020, i cd. “aiuti de minimis”, precisando in quell’occasione come, per espressa previsione normativa di cui al relativo articolo 1, sono esclusi gli aiuti concessi alle imprese **operanti** tra gli altri nei seguenti **settori**:

1. **pesca e acquacoltura** di cui al Regolamento n.104/2000;
2. **produzione primaria** dei **prodotti agricoli** di cui all’allegato I del TFUE e con esclusione di quelli relativi alla pesca e acquacoltura;
3. **trasformazione e commercializzazione** di **prodotti agricoli** nel caso in cui alternativamente: l’importo dell’aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati dai produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate o l’aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.

Ancor prima di definire l’ambito di applicazione della disciplina in oggetto è necessario precisare come per prodotto agricolo debba intendersi quelli elencati nell’Allegato I del Trattato CE, con l’eccezione di quelli della pesca e dell’acquacoltura di cui al Regolamento n.104/2000.

Per i settori aventi a oggetto i prodotti agricoli come sopra definitivi, il Legislatore comunitario ha emanato un Regolamento *ad hoc*, il n.1408/2013, sempre del 18 dicembre 2014, pubblicato sulla GUUE del 24 dicembre 2014 che, all’articolo 1 precisa come essi si applichi agli aiuti concessi alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli a eccezione dei seguenti aiuti:

- aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati;
- aiuti per attività connesse all’esportazione verso Paesi terzi o Stati membri, cioè aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività di esportazione;
- aiuti subordinati all’impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli di importazione.

Anche in questo caso, possono accedere agli aiuti “de minimis” le **imprese** intese come “qualsiasi entità che eserciti attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue

modalità di finanziamento”.

Si considerano, ai sensi dell'articolo 2, quali **imprese uniche** l'insieme delle imprese fra le quali sussiste almeno una di queste condizioni:

1. un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
2. un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
3. un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima o in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
4. un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Parimenti, vengono replicate le deroghe viste in sede di commento del Regolamento n. 1407/2013 e riguardanti le **imprese operanti** in più settori, e alla cui analisi già fatta si rimanda.

L'aiuto è individuato nella misura massima di **euro 15.000** nell'arco di **3 esercizi finanziari**. L'esercizio finanziario, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, è determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato.

Sempre l'articolo 3 prevede che l'importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi da uno Stato membro alle imprese operanti nel settore dei prodotti agricoli non può superare un determinato limite, che per quanto concerne l'Italia è stabilito in 475.080.000 euro. Ai fini della verifica sia del massimale singolo che di quello nazionale, gli aiuti sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro.

Nell'ipotesi di operazione straordinaria, nello specifico di fusioni o acquisizioni, ai fini della verifica dell'eventuale capienza rispetto al massimale, si deve avere riguardo di tutti gli aiuti precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. In ipotesi di scissione gli aiuti concessi prima sono assegnati all'impresa che ne ha fruito. Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

Con l'articolo 5 vengono statuite le regole relative ai possibili cumuli con altri aiuti “de minimis” eventualmente frutti dalle imprese.

In particolare, al paragrafo 1 viene previsto che se un'impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche in uno o più dei settori o esercita anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, il totale degli aiuti frutti non può ecceder il massimale di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del

regolamento (UE) n. 1407/2013, pari a 200.000 euro.

Nel caso in cui un'impresa operi anche nel settore della pesca e dell'acquacoltura, gli aiuti "de minimis" concessi a norma del regolamento n.1408/2013 possono essere cumulati con quelli specifici a favore di attività nel settore della pesca e dell'acquacoltura a concorrenza del massimale di cui al Regolamento n. 875/2007, fermo restando il divieto e la vigilanza dei singoli Stati a che la produzione primaria di prodotti agricoli non benefici di aiuti concessi ex Regolamento n. 875/2007.

Da ultimo si evidenzia come l'aiuto si consideri concesso nel momenti in cui viene accordato il diritto a ricevere gli aiuti, a prescindere dalla reale data di erogazione degli stessi.

ACCERTAMENTO

Una modesta proposta sul lavoro sportivo dilettantistico

di Guido Martinelli

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con la sua ormai nota circolare del 21 febbraio scorso, aveva ravvisato *“l'opportunità di farsi promotore, d'intesa con l'Inps, di iniziative di carattere normativo, volte ad una graduale introduzione di forme di tutela previdenziale a favore dei soggetti che, nell'ambito delle associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni, dalle Federazioni sportive nazionali nonché dagli enti di promozione sportiva, svolgono attività sportiva dilettantistica nonché attività amministrativo – gestionale non professionale ex art.67 comma 1 lett. m) ultimo periodo del Tuir”.*

La gradualità si è già scontrata con la realtà dei processi in corso che, nella ormai generalità dei casi, appaiono statuire l'esistenza di un rapporto di lavoro soggetto a contribuzione (sarei lieto di venire a sapere dell'esistenza, da un anno a questa parte, di sentenza che abbiano respinto le pretese contributive a fronte di prestazioni di istruttori sportivi).

Ritenuto necessario, quindi, dare certezze ai soggetti organizzatori di attività sportive quanto prima, approfittando del momento apparentemente favorevole (abbiamo in rampa di lancio legislativo sia i decreti applicativi della legge delega fiscal che la legge delega sul terzo settore), provo a sottoporre all'opinione di tutti **una modesta proposta che nasce da alcuni approfondimenti svolti con il centro studi fiscalità e diritto dello sport di Bologna.**

Il punto di partenza appare essere quello del ritorno, sotto il profilo concettuale, alla disciplina esistente fino all'entrata in vigore della **legge 342/00 la quale ha eliminato ogni limite all'ammontare dei compensi qualificati come redditi diversi**. Ossia, superate le varie soglie di defiscalizzazione, il compenso perde ogni tipo di agevolazione fiscale ma mantiene la sua natura di “reddito diverso”.

Durante il vigore della vecchia legge 80/86 e della successiva L. 133/99 (testo originale pre -emendamento) esisteva **un limite di defiscalizzazione** (per ultimo dieci milioni di lire) al superamento del quale scattavano tutti gli obblighi fiscali connessi ad un inquadramento come collaborazione coordinata e continuativa (ossia reddito parificato a quello di lavoro subordinato) con conseguente disciplina non solo sotto il profilo fiscale ma anche previdenziale e assicurativo .

La fattispecie che si propone mantiene i medesimi presupposti.

Una soglia di esenzione, di “non reddito” previa adeguata modifica all’art. 52 del Tuir pari a **euro 8.000** (con un lieve incremento rispetto all’attuale di 7.500 ma nella soglia coperta dalla detrazione per lavoro dipendente) e, per la parte eccedente, un inquadramento come reddito parificato a quello di lavoro subordinato di cui all’art. 61 comma 3 d.lgs. 276/2003.

Non concorrendo i compensi sino a ottomila euro a formare reddito la base imponibile ai fini della contribuzione previdenziale coinciderebbe con quella fiscale. Al superamento della soglia scatterebbe anche l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata Inps, di versamento dei premi all’Inail (per parasubordinazione, con conseguente riduzione dei costi assicurativi connessi al tesseramento sportivo) e di ottemperamento a tutti gli adempimenti disposti dalla normativa generale per le co.co.co.

A livello di **contribuzione Inps** (Gestione separata cococo, **non spettacolo**) si applicherebbe sull’imponibile **l’aliquota piena per tutti i soggetti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria e non pensionati** e quella ridotta per tutti i soggetti già iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria o già titolari di pensione.

La disciplina dei premi sarebbe estromessa dal regime attuale per ipotizzare un ritorno al regime, oggi abrogato, che era previsto dall’art. 3 della legge 80/86, ossia l’applicazione della ritenuta a rivalsa facoltativa prevista dall’**art. 30 comma due d.p.r. 600/73** con una franchigia da quantificare. All’epoca era pari a centomila lire.

Dovrebbe essere introdotta una **sanatoria** per tutte le operazioni sui compensi effettuate fino alla data di entrata in vigore di questo nuovo provvedimento (facendo decadere anche gli accertamenti in essere anche se portati da sentenze passate in giudicato) e dovrebbe essere previsto un meccanismo di certificazione “gratuito” sulla legittimità di questi accordi.

Sia pure con **un costo non trascurabile per il movimento sportivo** (ma comunque inferiore agli inquadramenti previsti dagli attuali accertamenti nella gestione spettacolo) la proposta potrebbe offrire **certezze al soggetto gestore ed un minimo di tutele al lavoratore**, tutele oggi del tutto assenti nel rapporto sportivo dilettantistico.

E’ vero che avremmo **un coinvolgimento anche degli atleti**, oggi esclusi dalla attuale campagna di accertamenti ma, forse, anche per loro una maggiore tutela non guasterebbe. **Tutela, del resto, che era già loro riconosciuta dalla disciplina vigente prima della entrata in vigore della legge 342/00.**

IMPOSTE SUL REDDITO

Detrazioni: biologo nutrizionista sì, osteopata no

di Leonardo Pietrobon

Due parametri e due misure. Questo potrebbe essere il principio che traspare leggendo la [C.M. n. 11/E/2014, par. 2.1 e 2.2.](#), in materia di detrazione delle spese mediche.

Nel citato documento di prassi, infatti, in due distinte domande viene chiesta all'Agenzia se sono detraibili le **spese per le prestazioni rese dall'osteopata** e quelle rese dal **biologo nutrizionista**. Le **soluzioni proposte sono opposte**, infatti, **per la prima tipologia di spesa non viene ammessa la detrazione, per la seconda** categoria di spesa, invece, è **riconosciuta la detrazione** d'imposta.

L'analisi condotta dall'Agenzia, per il tramite di chiarimenti ricevuti dal Ministero della Salute, parte dalla regola in base alla quale **sono detraibili le spese sostenute per le prestazioni rese da figure professionali sanitarie riconosciute**. Fin qui nessuna obiezione, essendo un concetto già espresso nel passato dalla stessa Agenzia ([C.M. n. 19/E/2012](#)), tuttavia, il differente trattamento fiscale delle spese si manifesta anche se **entrambe le figure "professionali"**, quella dell'osteopata e quella del biologo nutrizionista **non risultano all'interno dell'elenco di cui al D.M. 29.3.2001** (pubblicato in G.U. n. 118 del 23 maggio 2001) che individua, proprio, le **figure professionali sanitarie qualificate**. A mero titolo esemplificativo, si ricorda che rientrano nella "categoria" delle professioni sanitarie riabilitative, ad esempio figure quali:

- a) il **podologo**;
- b) il **fisioterapista**;
- c) il **logopedista**;
- d) **l'ortottista** – assistente di oftalmologia;
- e) il **terapista della neuro** e psicomotricità dell'età evolutiva;
- f) il **tecnico della riabilitazione psichiatrica**;
- g) il **terapista occupazionale**;

h) l'educatore professionale.

Il podologo e il biologo nutrizionista, purtroppo, **non rientrano nemmeno nelle altre categorie professionali elencate** nei restanti articolo del D.M. 29.3.2001, di conseguenza, come anticipato, in prima battuta verrebbe da pensare che, applicando il criteri già espressi nel passato dall'Agenzia, entrambi non permettano di accedere alla detrazione.

Tale interpretazione limitativa, tuttavia, seguendo la tesi dell'Agenzia nella C.M. n. 11/E/2014, può essere facilmente “aggirata” per entrambe le fattispecie.

Infatti, nel caso in cui le **prestazioni di osteopatia** siano **rese da soggetti iscritti a dette professioni sanitarie** e tali prestazioni siano riconducibili alle rispettive competenze sanitarie, le spese sostenute **risultano essere detraibili**. In altri termini, quindi, **ciò che conta**, ai fini della detraibilità ex articolo 15, co. 1, lett. c) D.P.R. n. 917/1986, è, in prima battuta, **il soggetto che eroga la prestazione**, ossia una figura professionale sanitaria, e **non esclusivamente la prestazione resa**. Principio che pare essere confligente con la stessa disposizione normativa, l'articolo 15, comma 1, lettera c) D.P.R. 917/1986, che prevede la **detrarzione, in modo generico, di spese sanitarie, spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche** e per protesi dentarie e **sanitarie in genere**, omettendo ogni riferimento alla “figura” che rende la prestazione sanitaria.

A differenza di quanto stabilito per l'osteopata, invece, l'Agenzia in riferimento alle spese sostenute per le **prestazioni rese dal biologo nutrizionista** riconosce la detraibilità delle stesse. Al pari dell'osteopata, infatti, **il biologo nutrizionista**, pur non essendo una figura professionale sanitaria riconosciuta e rientrante nei concetti di cui al già citato D.M. 29.3.2001, **viene equiparato alle figure professionali sanitarie**, in quanto:

- può autonomamente elaborare e determinare diete nei confronti di soggetti sani, al fine di migliorarne il benessere e, solo previo accertamento delle condizioni fisiopatologiche effettuate dal medico chirurgo, a soggetti malati;
- è una figura professionale inserita nel ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e può svolgere attività attinenti alla tutela della salute.

Di conseguenza, le **spese sostenute per visite nutrizionali**, con conseguente rilascio di diete alimentari personalizzate, **eseguite da biologi, sono detraibili**, in quanto rientranti nel concetto di spese sanitarie di cui alla già citata lett. c) dell'articolo 15 D.P.R. 917/1986.

Da un punto di vista “operativo”, l'Agenzia ricorda che **ai fini della detrazione**, il documento comprovante la spesa in questione **dove attestare la specifica attività professionale prestata e la descrizione della prestazione sanitaria resa**, nel pieno rispetto del concetto generale **“natura, qualità e quantità della prestazione”**, oltre al codice fiscale del soggetto beneficiario.

Fortunatamente, l'Agenzia conclude affermando che al pari delle altre prestazioni rese da figure professionali sanitarie, l'Agenzia ricorda che, ai fini della detraibilità della spesa, anche per quelle rese dal biologo nutrizionista **non è necessaria la prescrizione medica**.

IMPOSTE SUL REDDITO

Retribuzioni convenzionali anche con datore di lavoro estero

di Nicola Fasano

Anche quando **manca un sostituto di imposta italiano** trovano applicazione le retribuzioni convenzionali. Lo conferma la risposta 1.5 della circolare [11/E/2014](#) dell'Agenzia delle entrate.

In particolare, il quesito riguarda un **lavoratore dipendente, residente** in Italia, che ha svolto, per un periodo superiore a 183 giorni, la prestazione lavorativa all'estero in via **continuativa** e come oggetto **esclusivo** del rapporto, in favore di un datore di lavoro estero. In particolare, è stato chiesto all'amministrazione finanziaria se anche in questo caso il dipendente è tenuto a dichiarare i redditi di lavoro prodotti all'estero, ai sensi dell'articolo 51, comma 8-bis, del Tuir, pur se il **datore di lavoro è estero** e non sia presente in Italia alcun soggetto che adempia, in suo favore, gli **obblighi contributivi**.

L'Agenzia delle entrate muove da quanto già precisato a suo tempo con la circolare 50/E/2002, par. 18, in cui si era concluso per **l'applicazione delle retribuzioni convenzionali** in relazione ad un **dipendente italiano**, fiscalmente residente in Italia, **assunto presso una società tedesca** e che aveva svolto in Germania l'attività per più di 183 nell'arco di dodici mesi. Le Entrate, pertanto, nella circolare 11/E/2014 **confermano tale impostazione**, ribadendo l'applicazione delle retribuzioni convenzionali anche quando non c'è alcun soggetto tenuto in Italia ad adempiere gli obblighi contributivi.

Diretta conseguenza di ciò, evidentemente, è che il dipendente (o meglio, il suo consulente), nel caso di specie, deve provvedere a **determinare da sé le retribuzioni convenzionali** di riferimento da indicare nel **quadro RC** del modello Unico (al netto, si deve ritenere, dei contributi obbligatori a suo carico trattenuti dal datore di lavoro estero), **riproporzionando il credito** per le imposte estere pagate a titolo definitivo nel **quadro CR** ai sensi dell'art. 165, Tuir e seguendo le indicazioni dettate dall'Agenzia delle entrate con la [risoluzione n. 48/E/2013](#) (con tutte le criticità del caso, già analizzate in un [precedente intervento](#)).

Tuttavia, nella pratica, **non è affatto semplice "inquadrare"** il dipendente assunto con **contratto estero** in un Paese straniero nell'ambito delle nostre rigide **categorie di contrattazione collettiva** che sono alla base dell'individuazione della **retribuzione convenzionale** applicabile nel caso di specie (le retribuzioni convenzionali, infatti, come noto, sono stabilite annualmente con decreto ministeriale proprio sulla base di settori, qualifiche e fasce retributive previste dalla contrattazione collettiva).

La circolare 11/E/2014, peraltro, riguarda il caso in cui non sia presente in Italia alcun soggetto tenuto ad adempiere gli obblighi contributivi in Italia. E' opportuno ricordare che, a tal proposito, l'articolo 23, comma 1-bis, D.P.R. 600/1973 stabilisce che **il soggetto tenuto ad effettuare i versamenti previdenziali** in favore del lavoratore è anche tenuto ad applicare le **itenute fiscali "in ogni caso"**. Il legislatore ha inteso riferirsi, fra l'altro, alla fattispecie, abbastanza frequente, in cui un dipendente italiano sia **assegnato all'estero in un Paese extra-UE previdenzialmente non convenzionato** con l'Italia (come per esempio la Cina), presso una società estera (controllata per più del 20% da soggetti italiani o con sede, anche secondaria, in Italia) che ha l'obbligo, in base alle disposizioni della legge n. 398/1987, di **nominare un rappresentante previdenziale in Italia**, al fine di versare i contributi in Italia (sulla base delle retribuzioni convenzionali, come chiarito dall'Inps, seppur con aliquote ridotte) che **si aggiungono a quelli pagati in loco**, secondo la normativa del Paese estero.

In tali casi, **qualora il dipendente continui ad essere fiscalmente residente in Italia**, il rappresentante previdenziale italiano è tenuto ad eseguire oltre alle ritenute previdenziali **anche quelle fiscali** che calcolerà sempre sulla base delle retribuzioni convenzionali.

BUSINESS ENGLISH

Rate v. Instalment: come tradurre il contratto di rateizzazione?

di Stefano Maffei

I vocaboli ‘falsi amici’ sono i nemici della comunicazioni internazionale. Per un italiano i **falsi amici più pericolosi sono i termini di derivazione latina** che, in inglese, hanno evoluto il proprio significato in maniera indipendente. Pensate a *incident* (che significa evento, non incidente), *cold* (che significa freddo, non caldo), *library* (biblioteca, non libreria) e *terrific* (magnifico, non terrificante).

Nel linguaggio commerciale e legale i falsi amici finiscono per ingenerare fraintendimenti e difficoltà talora insormontabili. Immaginate un avvocato che non sappia che **sentence** non è un sinonimo di *judgment* (sentenza) o al commercialista che confonda una **state-owned company** con una *public company* (società quotata in borsa).

Tra gli errori più comuni dei commercialisti italiani c’è quello di ritenere che il vocabolo *rate* abbia qualche attinenza con la rateazione di un pagamento. Neanche per idea: **rate traduce il ‘tasso’** (o l’indice di misurazione di un valore).

Vi potrebbe capitare, quindi, di leggere le statistiche drammatiche sulla disoccupazione spagnola: *Spain unemployment rate is at 25.30%, compared to 25.30% last month and 26.30% last year.* All’atto dell’acquisto di una casa, la scelta più difficile dell’acquirente che si accinge ad accendere un mutuo (*mortgage*) è tra un *fixed-rate mortgage* e un *adjustable-rate mortgage*. Se uscite dall’area euro avrete certamente necessità di cambiare valuta (*currency*) e dovete chiedere: *What is the Euro exchange rate against the Dollar?*

L’**esatta traduzione di rata è invece instalment** (ovvero *installment* in American English) mentre il contratto di rateizzazione si traduce con *instalment agreement*. Se acquisti un’auto a rate scriverai quindi, *I paid for my car in instalments*. Anche rispetto a debiti con l’erario, *you can make monthly payments through an instalment agreement if you are not financially able to pay your tax debt immediately*. Infine, sta per festeggiare chi, dopo avere ripagato quasi interamente il suo prestito, può affermare a testa alta che *the final instalment on my loan is due next week*.

Per spunti e terminologia sull’inglese commerciale visitate il sito di EFLIT: www.eflit.it